

1. Quali sono i requisiti soggettivi per accedere alle agevolazioni per l'insediamento giovani in agricoltura? (ditta individuale e società)

Alle agevolazioni possono accedere giovani di età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni non ancora compiuti che si insediano per la prima volta in agricoltura sia come impresa individuale sia all'interno di una società agricola esistente o di nuova costituzione. Al momento della presentazione della domanda il giovane richiedente le agevolazioni **non deve essere insediato**.

Oltre al requisito dell'età anagrafica, al momento della presentazione della domanda devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- a. cittadinanza in uno degli stati membri dell'UE;
- b. residenza nel territorio italiano;

Inoltre, se l'insediamento avviene all'interno di una società agricola (iscritta alla sezione speciale "imprenditori agricoli" o "coltivatori diretti" della CCIAA, che ha per oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del c.c. e che riporti la dicitura "società agricola" nella ragione sociale o nella denominazione sociale) il soggetto richiedente le agevolazioni deve risultarne socio al momento della presentazione della domanda. La compagine sociale della società agricola in cui si insedia il giovane deve avere, al momento della presentazione della domanda, le seguenti caratteristiche: maggioranza assoluta, numerica e di quote, di soci di età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non compiuti ed essere amministrata da soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti.

2. In quale momento il giovane si considera insediato?

Il giovane si considera insediato se in possesso **di tutti** i seguenti requisiti:

- **iscrizione al regime previdenziale agricolo;**
- **possesso di una partita IVA nel settore agricolo;**
- **iscrizione alla CCIAA nell'apposita sezione riservata alle imprese agricole;**
- **titolarità civile e fiscale dell'azienda agricola** (in caso di insediamento all'interno di una società agricola il giovane si considera in possesso del requisito nel momento in cui assume l'amministrazione o la legale rappresentanza della società agricola, e come data di acquisizione del requisito fa fede l'atto con cui viene investito di almeno uno dei due ruoli sopra indicati);

3. In cosa consiste l'agevolazione?

In applicazione del regime di aiuto SA 40395 al beneficiario sarà concesso un contributo in conto interessi nella misura massima attualizzata di Euro 70.000,00 in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 702/2014. Il contributo sarà erogato in due tranche: la prima, pari al 60%, al momento della stipula dell'atto di vendita con patto di riservato dominio e la seconda, del 40%, a seguito della verifica dell'attuazione del piano aziendale.

4. Come si calcola il tasso di interesse?

Il tasso di riferimento applicabile è determinato in ragione della qualità creditizia e delle garanzie del soggetto richiedente, così come stabilito dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 gennaio 2008 (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

In applicazione di tale Comunicazione il tasso di riferimento massimo applicabile è corrispondente al tasso base vigente al momento della determinazione di aggiudicazione del bando concorso - consultabile all'indirizzo (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html), aumentato di 2.20 punti base. A richiesta del beneficiario, la durata del piano di ammortamento potrà essere di 15, 20, 25 o 30 anni.

5. Quali sono i criteri di valutazione dei terreni?

Ai fini della determinazione del valore dei terreni agricoli il procedimento di stima applicato è quello analitico, basato sulla capitalizzazione del beneficio fondiario ritraibile dai terreni offerti in vendita ad ISMEA. In presenza di idonei *comparables* relativi a prezzi di beni simili, potrebbe essere valutata la possibilità di adottare una stima di tipo comparativa. Per quanto riguarda i fabbricati che eccedono l'ordinarietà aziendale, per la redazione della stima si procede in base al criterio del valore di costo. In particolare, in linea con quanto indicato dalla dottrina estimativa, viene adottato il costo di ricostruzione deprezzato che tiene conto dell'obsolescenza funzionale e della vetustà del bene.

6. Quali sono i limiti di intervento per l'acquisto terreni?

L'importo di ciascun intervento non può essere inferiore a 200.000 euro e non può superare 2.000.000 di euro.

7. E' possibile usufruire contemporaneamente delle agevolazioni per il primo insediamento e per il subentro?

Si.

8. E' possibile usufruire della misura insediamento giovani per terreni che sono già stati acquistati con l'intervento dell'Ismea?

NO, ad eccezione del caso in cui, al momento della presentazione della nuova domanda, siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di pagamento del residuo prezzo dei terreni.

9. Con quale documentazione viene soddisfatto il requisito dell'assunzione della responsabilità civile e fiscale della gestione dell'azienda agricola da parte del giovane?

In ipotesi di insediamento di un imprenditore individuale il giovane si considera insediato nel momento in cui viene costituita l'impresa singola. In ipotesi di insediamento all'interno di una società agricola il giovane si considera insediato nel momento in cui assume l'amministrazione o la legale rappresentanza della società agricola. Occorre pertanto fare riferimento alla documentazione che dia conto delle circostanze di cui sopra.

10. All'interno di una società agricola esistente il giovane che si dovrebbe insediare possiede il 25% delle quote con carica di socio amministratore e la rimanente parte delle quote societarie sono in possesso della sorella al 50% e della mamma al 25% che hanno la stessa carica di soci amministratori. Sulla base di quanto sopracitato è possibile accedere alla misura?

No. Il soggetto richiedente essendo già amministratore della società al momento della presentazione della domanda, non può beneficiare dell'aiuto di primo insediamento in quanto è da considerarsi come soggetto già insediato fermo restando il possesso di tutti i requisiti indicati nei criteri e già approfonditi nella FAQ n.2.

11. Quale documentazione deve essere trasmessa per la presentazione di istanze nell'ambito del Regime di aiuto SA 40395?

La modalità di presentazione delle domande a valere sul nuovo Regime di aiuto SA40395 sono disponibili sul sito Web Ismea alla pagina <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9364>.

E' necessario caricare sul portale all'indirizzo <https://primoinsediamento.ismea.it/>, a pena di irricevibilità, la domanda e tutti gli allegati richiesti debitamente compilati e firmati in ogni loro parte.

Il plico cartaceo, contenente la documentazione originale, non deve essere trasmesso al momento della convalida della domanda sul portale, ma solo **successivamente** alla richiesta da parte di Ismea.

12. Quale documentazione deve essere trasmessa per la presentazione di istanze che reiterino quelle già presentate con il Regime di aiuto XA259 del 2009, cessato il 31 dicembre 2014?

Per tutte le nuove domande che sono riferite a precedenti istanze presentate nell'ambito del Regime di aiuto XA259/2009, il cui iter non era stato positivamente completato alla data di scadenza del predetto regime, è necessario caricare sul portale all'indirizzo <https://primoinsediamento.ismea.it/>, a pena di irricevibilità, la nuova domanda e tutti gli allegati richiesti debitamente compilati e firmati in ogni loro parte, utilizzando, ove

presenti, i modelli disponibili sul portale. La documentazione già acquisita da Ismea nel corso della eventuale precedente istruttoria potrà essere utilizzata nel nuovo procedimento. In tal caso si dovrà fare espresso riferimento al codice pratica attribuito alla precedente istanza presentata nell'ambito del regime XA259/2009. Si ricorda che tra i motivi di irricevibilità della domanda figurano anche i documenti che dovessero risultare scaduti alla data della presentazione della nuova domanda, o anche l'uso di modelli diversi da quelli disponibili sul portale, come quelli di domanda di acquisto, offerta di vendita e delega.

13. Nella compilazione del piano aziendale, la situazione ex-ante ed ex-post a cosa si riferiscono?

Le indicazioni ex-ante ed ex-post si riferiscono all'attuazione del piano aziendale da parte del soggetto richiedente una volta che lo stesso ha concluso l'acquisto del fondo tramite Ismea.

Pertanto la situazione aziendale ex-ante deve prendere a riferimento lo stato dell'azienda oggetto di insediamento a seguito dell'avvenuta stipula dell'atto con Ismea e prima dell'inizio dell'avvio degli interventi previsti nel piano aziendale. Per situazione ex post è invece da intendersi la situazione a regime che si viene a determinare a seguito degli investimenti effettuati sul fondo assegnato.

14. Come va considerato il mutuo da contrarre con Ismea e gli eventuali finanziamenti da richiedere per attuare gli interventi previsti dal piano aziendale nel bilancio ex-ante ed ex-post?

Nella voce oneri finanziari del bilancio, sia in situazione ex-ante che in situazione ex-post, va indicato il mutuo Ismea definito sull'importo complessivo di vendita proposto dalle parti e secondo le indicazioni fornite dalla precedente FAQ n. 4. Per quanto concerne i finanziamenti previsti per l'attuazione del piano aziendale gli stessi ricadranno nella voce degli oneri finanziari del bilancio ex-post. Anche nel caso si preveda il ricorso a capitali propri, sarà necessario trovare riscontro di tale apporto di capitale nel passivo di bilancio ex-post sotto la voce oneri finanziari o ammortamenti.

15. Quali sono gli aspetti fondamentali che deve contenere la parte descrittiva del piano aziendale per poter essere correttamente valutato?

Ai fini di una corretta compilazione del piano aziendale è necessario seguire le indicazioni riportate nell'art. 2.1 lettera C. dei criteri d'intervento. In particolare nella parte descrittiva del piano deve essere riportata nel dettaglio gli investimenti previsti ed il loro cronoprogramma di realizzazione, con le relative fonti di finanziamento. A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento che preveda la trasformazione agraria di un fondo da seminativo in frutteto si dovrà riportare l'esatta superficie e la puntuale collocazione dell'opera, la descrizione dettagliata della stessa, i costi da sostenere, la data di inizio e fine lavori, le fonti di finanziamento e i nuovi sbocchi di mercato. Per quest'ultimi è opportuno fornire evidenza con documentazione a supporto (es. adesione ad associazioni di produttori, pre-accordi commerciali relativi alla vendita del prodotto).

16. Cosa si intende per visura della Centrale Rischi con le rilevazioni degli ultimi 6 mesi?

La Centrale Rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono ai loro clienti. Il documento deve essere rilasciato necessariamente dalla Banca d'Italia e deve contenere i riferimenti agli ultimi 6 mesi.

17. Come è possibile recuperare le credenziali d'accesso user-id e password del portale <https://primoinnesediamento.ismea.it/>

Si deve inviare una e-mail all'Ufficio relazioni con il pubblico Ismea (urp@ismea.it) e richiedere le credenziali di accesso al portale, facendo presente di averle smarrite. Le credenziali verranno trasmesse da Ismea allo stesso indirizzo PEC che era stato utilizzato per l'accreditamento al portale.

18. Come è possibile recuperare la documentazione già caricata sul portale nell'ambito delle istanze presentate?

Non è possibile acquisire direttamente dal portale la documentazione già caricata in formato elettronico con il precedente regime. E' invece possibile richiederne una copia cartacea facendo riferimento al precedente codice progetto.

19. Un giovane amministratore di cooperativa agricola, iscritto all'INPS, può godere delle agevolazioni?

NO. Se il soggetto è socio, amministratore o legale rappresentante della Cooperativa, questi viene considerato come già insediato in agricoltura in quanto risulta in possesso di tutti e quattro i requisiti indicati nei criteri e già approfonditi nella FAQ n.2.

20. Che si intende per parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado?

Di seguito si riporta una tabella che illustra i rapporti di parentela ed affinità in presenza dei quali non è ammesso l'intervento Ismea.

PARENTELA		AFFINITA'	
è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite		è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge	
Grado	Rapporto di parentela con il titolare	Grado	Rapporto di affinità
1°	padre e madre figlio o figlia	1°	suocero o suocera del titolare figlio o figlia del coniuge
2°	nonno o nonna nipote (figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella	2°	nonno o nonna del coniuge nipote (figlio del figlio del coniuge) cognato o cognata
3°	bisnonno o bisnonna pronipote (figlia o figlio del nipote) nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre)		

21. E' possibile l'intervento Ismea nel caso di compravendita tra fratelli?

No, ad esclusione dei casi in cui l'intervento tra fratelli riguardi terreni provenienti da divisione ereditaria. In tal caso la relazione notarile ventennale, aggiornata e redatta secondo il modello predisposto da Ismea, dovrà riportare le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di tale requisito.

22. Qual è il significato dell'art. 3.4 lettera i. dei criteri?

In merito alla durata del contratto di affitto di durata superiore a 5 anni, si chiarisce che tale durata è riferita al periodo residuo del contratto.

Si chiarisce, inoltre, che sono esclusi dall'intervento i terreni per i quali la conduzione in economia diretta sia effettuata dal giovane imprenditore agricolo, proprietario degli stessi.

23. Se i terreni offerti in vendita sono condotti da un giovane imprenditore agricolo diverso dal richiedente possono essere oggetto di intervento Ismea?

Sì, ad eccezione del caso in cui il giovane sia proprietario dei terreni e conduca direttamente gli stessi con il possesso del fascicolo aziendale e nel caso in cui la conduzione dei terreni avvenga con contratto di affitto la cui durata residua sia superiore a 5 anni.

24. Se i terreni offerti in vendita sono di proprietà di un giovane imprenditore, che non ha compiuto 40 anni, possono essere oggetto di intervento Ismea?

Sì, ad eccezione del caso in cui i terreni siano condotti direttamente dall'imprenditore, proprietario dei terreni stessi, la cui conduzione è dimostrata dal possesso del fascicolo aziendale.

25. Se i terreni offerti in vendita sono condotti da un imprenditore agricolo che ha compiuto 40 anni con un contratto di affitto il cui residuo di durata è inferiore ad anni 5, possono essere oggetto di intervento Ismea?

SI, in quanto ai fini dell'accesso all'intervento Ismea viene analizzato il tempo residuo di durata del contratto. Pertanto, indipendentemente dall'età del soggetto conduttore, solo se il contratto di affitto supera i 5 anni di durata residua non si può intervenire.

26. Se i terreni offerti in vendita sono condotti da un imprenditore agricolo diverso dal richiedente, con un contratto di comodato, possono essere oggetto di intervento Ismea?

SI, è possibile intervenire indipendentemente dall'età dell'imprenditore agricolo che conduce i terreni e dalla durata del contratto di comodato.

27. Le ipoteche iscritte a favore degli Agenti Riscossione Tributi (es. Equitalia, Serit) sono da considerarsi ipoteche giudiziali e quindi ostative ai fini dell'accesso alle agevolazioni ISMEA?

Le domande riferite a terreni sui quali risultino iscritte ipoteche da parte di Serit, Equitalia ecc., che sono classificabili come ipoteche legali, vengono ammesse alla fase istruttoria.

Si evidenzia, in ogni caso, che è **assolutamente necessario** che l'utente provveda all'estinzione del debito e alla cancellazione della relativa ipoteca legale iscritta a favore degli Agenti di Riscossione Tributi **prima di procedere alla stipula degli atti di compravendita**, nel periodo che intercorre dalla comunicazione della determinazione di ammissione alle agevolazioni alla stipula dell'atto.